

Ministero delle Finanze - Risoluzione n. 451163 del 30 novembre 1990

Oggetto: Iva. Fatturazione. Trasmissione del documento mediante collegamento elettronico.

La associazione ... ha chiesto di conoscere se possa ritenersi conforme alle vigenti disposizioni la procedura che intenderebbero adottare alcune associate che utilizzano sistemi informatici per l'emissione e la spedizione di fatture nonché di eventuali documenti in rettifica.

Premesso che l'informatizzazione dei servizi ha raggiunto negli ultimi tempi elevati livelli applicativi, l'associazione istante ha rappresentato l'ipotesi in cui la trasmissione dei dati tra due soggetti possa essere realizzata anche mediante un terzo che, mettendo a disposizione la propria rete, si interpone tra emittente e destinatario del documento e rende più agevoli le comunicazioni.

Tale soggetto terzo, comunemente denominato VAN (Value Added Network) è in grado di assicurare sia la possibilità di "colloquiare" tra due sistemi tra loro incompatibili, sia la capacità di riservare a ciascun cliente una distinta zona di memoria del proprio elaboratore da utilizzare nei casi in cui l'apparato elettrocontabile del soggetto ricevente sia impegnato in altre operazioni e quindi non in grado di recepire in tempo reale i dati trasmessi.

In particolare, la procedura dovrebbe essere distinta nelle seguenti fasi:

a) l'emissione della fattura si considera effettuata dal cedente del bene o dal prestatore del servizio all'atto della trasmissione dei dati del documento al cessionario o committente, ancorché realizzata con l'intervento di un terzo. Il soggetto emittente provvederà quindi alla stampa dell'esemplare della fattura di sua spettanza, a documentazione cartacea dell'operazione, in analogia con quanto già previsto in materia di memorizzazione dei dati contabili, e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 27 del D.P.R. n. 633/72 in ordine alla liquidazione dell'imposta;

b) la trasmissione dei dati, definitivi ed immodificabili, contenuti nella fattura sarà effettuata dal soggetto emittente al proprio cliente, o direttamente o per il tramite di un soggetto terzo;

c) la fattura si intenderà ricevuta nel momento in cui i dati vengono prelevati dalla zona di memoria a cui sono affluiti, e ad essa verrà assegnata la numerazione in ordine progressivo prescritta dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. Detto esemplare sarà formato, pertanto, nel termine massimo di 15 giorni dalla data del ricevimento ed avrà lo stesso contenuto dell'esemplare dell'emittente, potendosene discostare, per esigenze tecniche, nella forma e nelle disposizioni di dati;

d) la registrazione del documento, ai sensi del DM 11.08.75 ed in conformità alla circolare ministeriale n. 29 del 16.09.75, sarà assicurata attraverso la memorizzazione dei dati entro i termini previsti dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72 e con la materiale stampa di fogli mobili componenti i registri delle fatture emesse e degli acquisti entro i 60 giorni dalla data in cui detti documenti acquistano rilevanza ai fini delle registrazioni di cui trattasi.

Tanto premesso, la scrivente ritiene che la procedura proposta possa essere adottata, sempre che risultino rispettate le condizioni seguenti.

Per quanto concerne il punto a), la trasmissione al cessionario o committente dei dati contenuti nella fattura dovrà avvenire nei termini previsti per l'emissione della fattura stessa dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 mentre la formazione materiale dell'esemplare del documento dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno dalla trasmissione dei dati.

Per quanto concerne il punto c), la fattura si intenderà ricevuta nel momento in cui i dati in essa contenuti pervengono al destinatario e, comunque, non oltre il quinto giorno dalla trasmissione dei dati stessi a cura del soggetto emittente.

Infine, relativamente al punto d), la registrazione potrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di emissione delle fatture e dalla data di ricevimento delle stesse, secondo il significato sopra attribuito a tali termini, fermo restando l'obbligo - previsto dal D.M. 11 agosto 1975 - di tener conto, nelle

liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le liquidazioni si riferiscono.

Gli organi di controllo potranno in ogni caso chiedere la stampa immediata dei dati, trasmessi e ricevuti con la procedura in esame, relativamente alla fatturazione.